



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Circ. n. 177

Calolziocorte, 19 aprile 2021

Ai docenti
AI DSGA
Al personale ATA
LORO SEDI

Oggetto: Precisazioni riguardanti la formazione obbligatoria riguardante la figura dei "preposti" in relazione all'uso dei laboratori.

Al fine di evitare interpretazioni errate del corretto adempimento da parte dello scrivente degli obblighi posti a suo carico dalla legge in relazione alla formazione dei cosiddetti preposti ai laboratori, è doveroso effettuare delle precisazioni.

Nella scuola sono presenti diverse tipologie di preposto. In particolare è considerato «preposto», **anche senza un atto formale** di nomina o investitura del dirigente scolastico, ogni lavoratore che svolga un compito operativo di controllo, coordinamento e comando (*cosiddetto preposto di fatto*).

A tal proposito, è opportuno precisare che nella scuola, in relazione all'uso dei laboratori, sono considerati «**preposti di fatto**», le seguenti figure professionali:

- a) **i tecnici di laboratorio;**
- b) **gli insegnanti tecnico pratici che svolgono attività didattica in luoghi con rischi specifici assimilabili a quelli dell'attività lavorativa insegnata;**
- c) **i docenti di materie teoriche che svolgono attività didattica in laboratorio.**

Per tutti, il ruolo di preposto si esplica nella sorveglianza dell'attività didattica svolta dagli studenti che frequentano i laboratori.

I compiti principali sono:

- 1) **formare gli allievi sull'uso di attrezzature, macchine e tecniche di lavorazione promuovendo la conoscenza dei rischi e delle norme di prevenzione e sicurezza;**
- 2) **informare gli studenti sugli obblighi normativi del lavoro svolto ed eventualmente esigere l'uso dei dispositivi di protezione individuale (Dpi);**
- 3) **segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali anomalie e rischi riscontrati nei laboratori.**

L'acquisizione della posizione di "preposto di fatto" da parte delle figure che precedono impongono, per un verso, che il sottoscritto garantisca all'interessato la formazione di legge, e dall'altro, che costui la consegua, al fine di escludere le rispettive responsabilità disciplinari e penali.

L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede che il preposto frequenti, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, uno specifico percorso formativo aggiuntivo rispetto alla formazione generale e specifica svolta in qualità di lavoratore.



Ministero dell'Istruzione

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è sancita dalla normativa **D.lgs. 81/08, articolo 37**, dove è stabilito che il datore di lavoro deve assicurare una formazione sulla sicurezza sul lavoro a ciascun lavoratore. Perciò la sanzione può scattare dal momento in cui un attestato di formazione scade, o peggio se la formazione non è mai stata fatta.

Le sanzioni penali previste a carico del preposto (anche di fatto) in caso di mancata formazione, sono l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro (riferimento art. 37 co.7 del D.Lgs. 81/08).

Da quanto precede discende che se un docente esercita "in proprio" (cioè in assenza di altro preposto) la sorveglianza dell'attività didattica svolta dagli studenti che frequentano il laboratorio, assume egli stesso il ruolo di "preposto di fatto" e, in mancanza della necessaria formazione, è passibile delle sanzioni disciplinari e penali previste dalle norme vigenti.

Alla luce di quanto precede, si raccomanda a tutti i docenti che non hanno svolto la formazione prevista per i preposti e che non intendono svolgerla, di accedere ai laboratori **solo se è assicurata la presenza costante dell'insegnante tecnico-pratico e/o dell'assistente tecnico**, il quale dovrà assicurare l'esercizio di tutte le funzioni tese a garantire la sicurezza degli studenti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Maurizio CANFORA